

Atto costitutivo del comitato "Circolo musicale Mayr-Donizetti"

L'anno duemilanove, il giorno nove del mese di ottobre, in Bergamo, presso il Cinete-

atro "San Giovanni Bosco" alla via San Sisto, civico n. 9, tra i signori:

– **Alice Rota**, nata a Ponte San Pietro, il _____, residente in _____

_____, alla via _____, civico n. _____, codice fiscale RTOL-

CA G856T;

– **Damiano Maria Carisconi**, nato a Bergamo, il _____, residente in _____

_____, alla via _____, civico n. _____, codice fiscale CRSDNM A794E;

– **Valerio Lopane**, nato a Milano, il _____, residente in _____, alla via _____

Registrato all'Agenzia delle Entrate

_____, civico n. _____, codice fiscale LPNVLR F205A;

Ufficio di Bergamo 1

– **Giancarlo Lonati**, nato a Treviglio, il _____, residente in _____

il 20 novembre 2009

_____, alla via _____, civico n. _____, codice fiscale LNTGCR L400P,

al n. 9195 serie 3

nel prosieguo denominati anche "promotori",

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Costituzione del comitato)

1. È costituito il comitato "Circolo musicale Mayr-Donizetti", con sede in Bergamo,

alla via San Sisto, civico n. 9.

Art. 2 (Durata)

1. Il Comitato ha durata illimitata.

Art. 3 (Scopo)

1. Il Comitato si prefigge lo scopo di promuovere ed organizzare attività culturali, artistiche e ricreative, ed in particolare di allestire spettacoli di musica lirica, classica e di patrimonio operistico, nonché di repertorio coreografico.

2. Il Comitato è apartitico e aconfessionale.

Art. 4 (Struttura)

1. Gli scopi di cui al presente atto costitutivo devono essere raggiunti ad opera dei promotori. Essi promuovono le sottoscrizioni e la raccolta dei fondi per il perseguimento degli scopi voluti.

2. Gli stessi promotori possono, all'unanimità, modificare il presente atto costitutivo con l'apertura a nuove adesioni da parte di cittadini che, per le competenze o gli interessi personali ovvero per l'attività esercitata, possano contribuire al raggiungimento dello scopo del Comitato.

Art. 5 (Presidente)

1. I promotori eleggono al loro interno il presidente, che rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

2. Al presidente è attribuita la rappresentanza sostanziale e processuale del Comitato, ne elabora e redige gli indirizzi, cura le attività finalizzate al raggiungimento dello scopo; gestisce i fondi raccolti e provvede alla loro conservazione ed alla loro destinazione allo scopo annunciato; può consultare i promotori ogni volta che lo ritenga opportuno.

3. Egli, per la gestione dei fondi raccolti e la loro conservazione, può nominare degli organizzatori, in numero non superiore a tre, anche esterni al Comitato. Essi nella loro attività devono seguire le direttive del presidente e rispondono personalmente e solidalmente delle loro azioni.

Art. 6 (Pubblica sottoscrizione)

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, il Comitato si finanzia attraverso pubbliche sottoscrizioni volontarie da parte di persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche e private, associazioni anche non riconosciute.

2. Il Comitato potrà organizzare ovvero partecipare a manifestazioni di ogni genere anche al fine di recuperare fondi utili al perseguimento dello scopo. Inoltre, il Comita-

to potrà procedere alla costituzione e promozione d’iniziativa – in qualsiasi modo de-
finibili – al fine di raggiungere i suoi scopi.

Art. 7 (Sottoscrittori)

1. I sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le prestazioni promesse; essi so-
no terzi rispetto al Comitato e la loro partecipazione si limita all’oblazione del bene
che viene destinato alla realizzazione dello scopo.

Art. 8 (Clausola compromissoria)

1. Tutte le eventuali controversie tra i membri del Comitato e tra questi e i suoi orga-
ni, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di
un collegio arbitrale composto da tre persone, da nominarsi rispettivamente dalle
parti in causa e per il terzo dal presidente del Comitato, garante del rispetto delle fi-
nalità dello stesso.

2. Nel caso in cui la controversia riguardi anche il presidente, il terzo arbitro sarà no-
minato dal membro più anziano di età fra i promotori.

Art. 9 (Estinzione e devoluzione dei beni)

1. Il Comitato si estingue qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o que-
sto non sia più attuabile, o lo scopo sia raggiunto.

2. Il Comitato si estingue altresì per il venir meno di tutti i promotori; per un vizio ri-
guardante il singolo rapporto di ciascun promotore, quando questo rapporto possa
considerarsi, secondo le circostanze, essenziale; per decisione con consenso unanime
di tutti i promotori; per decisione del presidente con il parere della maggioranza dei
promotori.

3. In caso di estinzione del Comitato per una delle cause sopra indicate, gli eventuali
beni residui saranno devoluti ad un ente operante nell’ambito del Comune di Berga-
mo senza finalità di lucro, che svolga attività di promozione, diffusione o insegna-

mento della cultura musicale o similari, che sarà designato all'atto dello scioglimento.

Art. 10 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo, si fa rinvio alle norme di legge e regolamentari previste in materia, ed in particolare agli artt. 36 e seguenti c.c.

Art. 11 (Norma transitoria)

1. I promotori all'unanimità nominano presidente del Comitato la signora Alice Rota, che, salvo che il Comitato si estingua, rimarrà in carica sino al 30 settembre 2010.

f.to Alice Rota

f.to Damiano Maria Carisconi

f.to Valerio Lopane

f.to Giancarlo Lonati